

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 marzo 2013

Criteria e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;

Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»;

Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi»;

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 387 del 5 agosto 1991, recante «Norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»;

Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione della disciplina della invalidità pensionabile» che riconosce all'INPS il diritto di surrogazione per il recupero delle prestazioni di invalidità e inabilità»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

Visto l'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007 recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 9 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» che stabilisce che le prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'INPS, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione;

Visto l'art. 41, comma 2, della succitata legge, che dispone che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS;

Vista altresì, la nota n. 0004221.U del 7 dicembre 2010 del presidente dell'INPS con la quale è stata inviata la relazione tecnica contenente le tariffe attuariali per le prestazioni elaborate da parte del Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto e finalizzate all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la nota n. 3970 del 19 gennaio 2011 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la spesa sociale (Ufficio VIII), comunica «di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti»;

Vista la nota n. 0003553.U del 15 luglio 2011 del presidente dell'INPS con cui si comunica alle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'Istituto ha provveduto a rielaborare le tariffe per l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010 ed a predisporre alcuni esempi pratici;

Tenuto conto di quanto disposto dalla Direttiva del 28 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante i criteri per il funzionamento degli organi degli enti pubblici non economici vigilati in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha fra l'altro accentrato nella figura del presidente dell'INPS le funzioni precedentemente attribuite allo stesso e al Consiglio di amministrazione;

Vista infine, la nota n. 0064 del 2 ottobre 2012, con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette copia conforme all'originale della determinazione n. 145, adottata dal presidente dell'INPS in data 20 luglio 2012, in merito allo schema di decreto interministeriale di cui all'art. 41, comma 2, della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, con la quale si esprime parere favorevole sul testo del citato decreto interministeriale, ad eccezione dell'allegato tecnico che, in ragione delle intervenute modifiche alla disciplina in materia previdenziale, si ritiene debba essere sostituito dalla documentazione allegata alla citata

determinazione;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i criteri e le tariffe previsti dall'art. 41, comma 2, della legge 9 novembre 2010, n. 183, di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto che costituiscono parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 19 marzo 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 9, foglio n. 71

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI CUI ALL'ARTICOLO 41
SECONDO COMMA DELLA LEGGE 9 NOVEMBRE 2010 N. 183

Le tariffe di coefficienti riportate nell'allegato 2 costituiscono lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall'articolo 41 della legge n. 183 del 9 novembre 2010; in particolare i coefficienti stabiliscono la somma che deve essere versata all'ente erogatore quando la prestazione è soggetta a rivalsa.

I coefficienti che compongono la tariffa, non sono altro che i valori capitali di rendite vitalizie, ad esclusione dei coefficienti riferiti all'indennità di frequenza che è una prestazione temporanea che viene corrisposta ad un minore fino al raggiungimento dei 18 anni di età.

Prima di esporre, in estrema sintesi, le prestazioni destinate agli invalidi civili che sono oggetto dell'azione di rivalsa e le formule con cui sono state calcolate le tariffe, è opportuno introdurre e spiegare brevemente la simbologia adoperata nelle formule.

Si convenga di indicare con:


- L_x il numero dei sopravviventi all'età x ; tra i sopravviventi di due età successive x e $x+1$ sussiste la relazione $L_{x+1} = L_x \times (1 - q_x)$ ove q_x indica la probabilità di morte tra le età x e $x+1$;
- $d_x = L_x - L_{x+1}$ il numero dei morti tra le età x e $x+1$;
- i il tasso di interesse annuo, che è stato posto pari all'1,5% in analogia al tasso fissato per la determinazione dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita della legge n. 335/1995;
- $v = \frac{1}{1+i}$ il fattore di attualizzazione annuo;
- $v_{12} = \left(\frac{1}{1+i}\right)^{1/12}$ il fattore di attualizzazione mensile;
- ω l'età estrema alla quale si suppone non vi sia più alcun individuo in vita.

Di seguito si elencano le prestazioni agli invalidi civili, tutte non reversibili, che saranno oggetto di azione di rivalsa e si esplicitano le formule mediante le quali si è determinato il valore del singolo elemento della tariffa.

- Con riferimento all'indennità di frequenza (ex legge n. 289/1990), prestazione di durata limitata fino al raggiungimento dei 18 anni e corrisposta in 12 mensilità, la formula che ha portato alla determinazione della tariffa è la seguente:

$${}_n\ddot{a}_x^{(12)} = \sum_{t=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{11} \frac{1}{12} \times \frac{L_{x+t} - \frac{1}{12} \times m \times d_{x+t}}{L_x} \times v_{12}^{12 \times t + m}$$

ove l'estremo superiore n della prima sommatoria indica il numero di anni che mancano ai 18.



- Per la pensione di inabilità (ex art. 12 legge n. 118/1971), l'assegno mensile di assistenza (ex art. 13 legge n. 118/1971), la pensione per i ciechi assoluti (ex art. 8 legge n. 66/1962), la pensione per i ciechi parziali (ex art. 8 legge n.66/1962) e la pensione per i sordi (ex art. 14 legge n. 33/1980), tutte prestazioni che vengono corrisposte in 13 mensilità, la tariffa è stata calcolata per mezzo della seguente formula:

$$\ddot{a}_x^{(13)} = \sum_{t=0}^{\omega-x-1} \sum_{m=0}^{11} R \times \frac{L_{x+t} - \frac{1}{12} \times m \times d_{x+t}}{L_x} \times v_{12}^{12 \times t + m}$$

ove R è l'importo della rata mensile ed è pari per 11 volte a $\frac{1}{13}$ ed una volta a $\frac{2}{13}$.

- Per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali (ex legge n. 18/1980), per l'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti (ex legge n. 406/1968), per l'indennità speciale ai ciechi parziali (ex art. 3 legge n. 508/1988) e l'indennità di comunicazione per i sordi (ex legge n. 508/1988), che sono corrisposte in 12 mensilità, la formula adoperata è stata la seguente:

$$\ddot{a}_x^{(12)} = \sum_{t=0}^{\omega-x-1} \sum_{m=0}^{11} \frac{1}{12} \times \frac{L_{x+t} - \frac{1}{12} \times m \times d_{x+t}}{L_x} \times v_{12}^{12 \times t + m}$$

Con riferimento alle seguenti prestazioni:

- o pensione di inabilità per gli invalidi civili totali
- o indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali

per il calcolo della tariffa, si è adoperata una tavola di mortalità costruita sulla mortalità osservata negli archivi dell'INPS dei beneficiari dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili totali.

Invece con riferimento alle prestazioni destinate agli invalidi civili parziali, vale a dire:

- o indennità di frequenza
- o assegno mensile di assistenza

si è adoperata la tavola di mortalità Istat 2006 incrementando le probabilità annue di morte come è descritto in tutti i manuali di matematica attuariale.

Infine, con riferimento alle prestazioni per i ciechi, sia assoluti che parziali, si è adoperata una tavola di mortalità comune costruita in base alle risultanze degli archivi dell'INPS.

In modo analogo, con riferimento alle prestazioni previste per i sordi, ci si è avvalsi di una tavola di mortalità ricavata dagli archivi dell'INPS.

Alla tariffa così calcolata è stato applicato un caricamento di sicurezza del 5% in previsione delle spese amministrative che l'ente erogatore dovrà sostenere.

Il coefficiente ottenuto con questo procedimento, distinto per sesso ed età, deve essere moltiplicato per il numero delle mensilità in cui è corrisposta la prestazione e per l'importo mensile della stessa.

Il risultato di questa moltiplicazione rappresenta il costo medio della rendita di invalidità, sorta a causa di un atto colposo di un terzo, che l'ente erogatore dovrà sostenere ed è l'importo che lo stesso ente, in forza dell'art. 41 della legge n. 183/2010, chiederà nell'azione di rivalsa al responsabile civile e alla compagnia di assicurazione.



TARIFFE

- Tavola 1. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali);
- Tavola 2. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali);
- Tavola 3. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali);
- Tavola 4. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali);
- Tavola 5. Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali);
- Tavola 6. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione;
- Tavola 7. Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione;
- Tavola 8. Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennità di frequenza.

N.B. Le tariffe delle tavole da 1 a 7 comprendono i coefficienti da zero a cento anni di età indipendentemente dai requisiti di età, se esistenti, necessari per accedere a ciascun beneficio.



Tavola 1.**Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento
(invalidi civili totali)**

(capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	Maschi	femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	35,4823	36,9269	34	20,9442	24,0700	68	6,6742	9,7284
1	35,4615	37,1030	35	20,4139	23,6144	69	6,3997	9,3385
2	35,3976	37,1985	36	19,8866	23,1662	70	6,1456	8,9801
3	35,2207	37,1069	37	19,3634	22,7241	71	5,9175	8,6552
4	34,9524	36,8909	38	18,8506	22,2846	72	5,7153	8,3590
5	34,6135	36,5955	39	18,3458	21,8415	73	5,5298	8,0854
6	34,2253	36,2587	40	17,8494	21,4024	74	5,3529	7,8208
7	33,8103	35,9037	41	17,3586	20,9694	75	5,1803	7,5641
8	33,3743	35,5314	42	16,8668	20,5362	76	5,0122	7,3086
9	32,9252	35,1299	43	16,3805	20,1098	77	4,8468	7,0561
10	32,4655	34,7170	44	15,8982	19,6908	78	4,6888	6,8026
11	31,9930	34,2946	45	15,4220	19,2712	79	4,5337	6,5495
12	31,5081	33,8724	46	14,9510	18,8543	80	4,3817	6,2937
13	31,0219	33,4552	47	14,4805	18,4447	81	4,2382	6,0402
14	30,5480	33,0436	48	14,0158	18,0314	82	4,1036	5,7899
15	30,0873	32,6272	49	13,5651	17,6197	83	3,9695	5,5440
16	29,6417	32,2165	50	13,1224	17,2156	84	3,8341	5,2981
17	29,2102	31,8022	51	12,6939	16,8134	85	3,6971	5,0537
18	28,7756	31,3795	52	12,2768	16,4135	86	3,5586	4,8121
19	28,3420	30,9498	53	11,8686	16,0193	87	3,4215	4,5780
20	27,9106	30,5070	54	11,4811	15,6240	88	3,2884	4,3559
21	27,4729	30,0577	55	11,1071	15,2265	89	3,1633	4,1436
22	27,0263	29,6113	56	10,7404	14,8289	90	3,0410	3,9400
23	26,5787	29,1646	57	10,3780	14,4275	91	2,9262	3,7474
24	26,1125	28,7159	58	10,0157	14,0205	92	2,8141	3,5688
25	25,6349	28,2606	59	9,6525	13,6074	93	2,7119	3,4110
26	25,1449	27,7980	60	9,3043	13,1912	94	2,6214	3,2754
27	24,6463	27,3387	61	8,9626	12,7681	95	2,5404	3,1558
28	24,1365	26,8791	62	8,6220	12,3355	96	2,4635	3,0416
29	23,6212	26,4171	63	8,2850	11,8984	97	2,3808	2,9158
30	23,0948	25,9523	64	7,9479	11,4564	98	2,3011	2,7948
31	22,5595	25,4802	65	7,6100	11,0127	99	2,2241	2,6782
32	22,0205	25,0050	66	7,2830	10,5752	100	2,1494	2,5652
33	21,4810	24,5328	67	6,9698	10,1454			




Tavola 2.
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità
(invalidi civili totali)

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	Maschi	Femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	35,4856	36,9302	34	20,9475	24,0733	68	6,6774	9,7317
1	35,4648	37,1062	35	20,4171	23,6176	69	6,4029	9,3417
2	35,4009	37,2018	36	19,8899	23,1695	70	6,1489	8,9834
3	35,2240	37,1102	37	19,3667	22,7274	71	5,9207	8,6585
4	34,9557	36,8942	38	18,8539	22,2879	72	5,7186	8,3622
5	34,6168	36,5988	39	18,3491	21,8448	73	5,5331	8,0887
6	34,2287	36,2620	40	17,8526	21,4057	74	5,3562	7,8241
7	33,8136	35,9070	41	17,3619	20,9727	75	5,1836	7,5674
8	33,3776	35,5348	42	16,8701	20,5394	76	5,0154	7,3119
9	32,9285	35,1332	43	16,3838	20,1131	77	4,8501	7,0593
10	32,4689	34,7203	44	15,9015	19,6941	78	4,6921	6,8059
11	31,9963	34,2979	45	15,4253	19,2745	79	4,5369	6,5527
12	31,5115	33,8758	46	14,9543	18,8576	80	4,3849	6,2969
13	31,0252	33,4586	47	14,4837	18,4480	81	4,2415	6,0435
14	30,5513	33,0470	48	14,0190	18,0347	82	4,1069	5,7931
15	30,0906	32,6306	49	13,5684	17,6230	83	3,9727	5,5473
16	29,6450	32,2199	50	13,1257	17,2189	84	3,8374	5,3014
17	29,2135	31,8056	51	12,6972	16,8167	85	3,7003	5,0570
18	28,7789	31,3828	52	12,2801	16,4168	86	3,5619	4,8153
19	28,3453	30,9531	53	11,8719	16,0226	87	3,4248	4,5813
20	27,9138	30,5103	54	11,4844	15,6273	88	3,2917	4,3592
21	27,4761	30,0610	55	11,1104	15,2298	89	3,1666	4,1469
22	27,0296	29,6146	56	10,7436	14,8322	90	3,0443	3,9432
23	26,5820	29,1679	57	10,3813	14,4308	91	2,9294	3,7507
24	26,1158	28,7192	58	10,0190	14,0238	92	2,8174	3,5721
25	25,6382	28,2639	59	9,6557	13,6107	93	2,7152	3,4143
26	25,1482	27,8013	60	9,3075	13,1945	94	2,6247	3,2787
27	24,6496	27,3419	61	8,9659	12,7714	95	2,5437	3,1590
28	24,1398	26,8824	62	8,6253	12,3388	96	2,4668	3,0449
29	23,6244	26,4204	63	8,2882	11,9017	97	2,3841	2,9190
30	23,0981	25,9556	64	7,9512	11,4597	98	2,3044	2,7980
31	22,5628	25,4834	65	7,6133	11,0160	99	2,2274	2,6814
32	22,0238	25,0083	66	7,2863	10,5785	100	2,1527	2,5685
33	21,4843	24,5360	67	6,9730	10,1487			



Tavola 3.**Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza
(invalidi civili parziali)**

(Capitale corrispondente ad una pensione unitaria)

età	maschi	femmine	età	Maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	47,2713	49,3751	34	33,1604	36,1235	68	13,2200	16,2687
1	47,1590	49,2637	35	32,6332	35,6233	69	12,6419	15,6217
2	46,8238	48,9564	36	32,0995	35,1170	70	12,0700	14,9768
3	46,4791	48,6417	37	31,5589	34,6049	71	11,5131	14,3381
4	46,1266	48,3205	38	31,0125	34,0866	72	10,9705	13,7064
5	45,7670	47,9932	39	30,4602	33,5625	73	10,4402	13,0812
6	45,4014	47,6604	40	29,9028	33,0324	74	9,9272	12,4652
7	45,0298	47,3218	41	29,3395	32,4968	75	9,4302	11,8575
8	44,6521	46,9776	42	28,7703	31,9554	76	8,9459	11,2587
9	44,2685	46,6278	43	28,1950	31,4084	77	8,4838	10,6730
10	43,8789	46,2728	44	27,6145	30,8553	78	8,0416	10,1019
11	43,4835	45,9126	45	27,0293	30,2972	79	7,6208	9,5501
12	43,0826	45,5473	46	26,4397	29,7334	80	7,2275	9,0221
13	42,6768	45,1768	47	25,8453	29,1647	81	6,8661	8,5183
14	42,2668	44,8016	48	25,2471	28,5912	82	6,4526	7,9885
15	41,8532	44,4219	49	24,6450	28,0123	83	6,0651	7,4865
16	41,4374	44,0378	50	24,0397	27,4286	84	5,6998	7,0107
17	41,0201	43,6490	51	23,4320	26,8407	85	5,3442	6,5504
18	40,6017	43,2552	52	22,8219	26,2475	86	4,9822	6,0942
19	40,1812	42,8560	53	22,2096	25,6504	87	4,6318	5,6445
20	39,7575	42,4512	54	21,5981	25,0502	88	4,3082	5,2283
21	39,3295	42,0404	55	20,9870	24,4449	89	4,0604	4,8902
22	38,8964	41,6232	56	20,3770	23,8351	90	3,8905	4,6304
23	38,4573	41,1999	57	19,7686	23,2213	91	3,7759	4,4290
24	38,0120	40,7703	58	19,1632	22,6046	92	3,6029	4,1762
25	37,5594	40,3339	59	18,5532	21,9829	93	3,4211	3,9123
26	37,1003	39,8912	60	17,9430	21,3576	94	3,2397	3,6494
27	36,6344	39,4423	61	17,3351	20,7296	95	3,0723	3,3991
28	36,1616	38,9874	62	16,7330	20,0996	96	2,8965	3,1715
29	35,6813	38,5264	63	16,1349	19,4649	97	2,7311	2,9574
30	35,1933	38,0593	64	15,5475	18,8306	98	2,5535	2,7418
31	34,6968	37,5852	65	14,9627	18,1936	99	2,3600	2,5208
32	34,1927	37,1045	66	14,3805	17,5545	100	2,1562	2,3023
33	33,6805	36,6174	67	13,8008	16,9139			



Tavola 4.**Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento
(ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)**

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	femmine	Età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	44,1431	46,4310	34	26,1982	31,4855	68	10,6031	13,3041
1	41,7074	46,0689	35	25,7100	30,9683	69	10,2183	12,8143
2	41,2849	45,7101	36	25,2213	30,4475	70	9,8400	12,3315
3	40,8534	45,3440	37	24,7323	29,9231	71	9,4684	11,8560
4	40,4134	44,9710	38	24,2432	29,3955	72	9,1035	11,3882
5	39,9656	44,5916	39	23,7542	28,8647	73	8,7454	10,9284
6	39,5105	44,2060	40	23,2655	28,3310	74	8,3944	10,4770
7	39,0484	43,8143	41	22,7774	27,7945	75	8,0504	10,0343
8	38,5793	43,4163	42	22,2900	27,2554	76	7,7136	9,6005
9	38,1031	43,0122	43	21,8035	26,7141	77	7,3840	9,1760
10	37,6195	42,6018	44	21,3183	26,1707	78	7,0617	8,7608
11	37,1286	42,1855	45	20,8344	25,6254	79	6,7468	8,3554
12	36,6302	41,7629	46	20,3522	25,0786	80	6,4393	7,9599
13	36,1251	41,3343	47	19,8717	24,5304	81	6,1391	7,5745
14	35,6139	40,8999	48	19,3934	23,9813	82	5,8465	7,1993
15	35,1674	40,4752	49	18,9173	23,4314	83	5,5612	6,8345
16	34,7177	40,0454	50	18,4438	22,8811	84	5,2834	6,4803
17	34,2649	39,6107	51	17,9730	22,3307	85	5,0131	6,1366
18	33,8091	39,1709	52	17,5052	21,7806	86	4,7502	5,8035
19	33,3504	38,7262	53	17,0405	21,2310	87	4,4946	5,4812
20	32,8887	38,2764	54	16,5794	20,6823	88	4,2465	5,1696
21	32,4244	37,8217	55	16,1218	20,1348	89	4,0056	4,8686
22	31,9574	37,3621	56	15,6682	19,5890	90	3,7720	4,5784
23	31,4880	36,8976	57	15,2186	19,0451	91	3,5456	4,2987
24	31,0162	36,4284	58	14,7734	18,5036	92	3,3262	4,0294
25	30,5421	35,9543	59	14,3327	17,9649	93	3,1139	3,7706
26	30,0659	35,4755	60	13,8968	17,4293	94	2,9085	3,5218
27	29,5877	34,9921	61	13,4658	16,8972	95	2,7098	3,2831
28	29,1077	34,5041	62	13,0399	16,3690	96	2,5177	3,0540
29	28,6260	34,0116	63	12,6193	15,8451	97	2,3323	2,8344
30	28,1428	33,5148	64	12,2043	15,3260	98	2,1533	2,6236
31	27,6583	33,0136	65	11,7950	14,8119	99	1,9801	2,4210
32	27,1726	32,5083	66	11,3916	14,3033	100	1,8129	2,2255
33	26,6858	31,9988	67	10,9943	13,8006			



Tavola 5.
Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione
(ciechi assoluti e ciechi parziali)

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	Femmine	Età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	42,1372	46,4343	34	26,2015	31,4887	68	10,6064	13,3074
1	41,7107	46,0722	35	25,7133	30,9716	69	10,2216	12,8176
2	41,2882	45,7134	36	25,2246	30,4508	70	9,8433	12,3347
3	40,8567	45,3473	37	24,7355	29,9264	71	9,4716	11,8593
4	40,4167	44,9743	38	24,2465	29,3988	72	9,1067	11,3915
5	39,9689	44,5949	39	23,7575	28,8680	73	8,7487	10,9317
6	39,5138	44,2093	40	23,2688	28,3343	74	8,3977	10,4803
7	39,0517	43,8176	41	22,7807	27,7978	75	8,0537	10,0376
8	38,5826	43,4196	42	22,2933	27,2587	76	7,7169	9,6038
9	38,1064	43,0155	43	21,8068	26,7174	77	7,3873	9,1792
10	37,6228	42,6051	44	21,3216	26,1740	78	7,0650	8,7641
11	37,1318	42,1888	45	20,8377	25,6287	79	6,7501	8,3587
12	36,6335	41,7662	46	20,3554	25,0819	80	6,4426	7,9632
13	36,1284	41,3376	47	19,8750	24,5337	81	6,1424	7,5778
14	35,6171	40,9032	48	19,3967	23,9846	82	5,8497	7,2026
15	35,1707	40,4785	49	18,9206	23,4347	83	5,5645	6,8378
16	34,7210	40,0487	50	18,4471	22,8844	84	5,2867	6,4835
17	34,2682	39,6140	51	17,9763	22,3340	85	5,0164	6,1398
18	33,8124	39,1742	52	17,5084	21,7838	86	4,7534	5,8068
19	33,3537	38,7294	53	17,0438	21,2342	87	4,4979	5,4845
20	32,8920	38,2797	54	16,5826	20,6855	88	4,2497	5,1729
21	32,4277	37,8250	55	16,1251	20,1381	89	4,0089	4,8719
22	31,9607	37,3654	56	15,6715	19,5923	90	3,7753	4,5816
23	31,4913	36,9009	57	15,2219	19,0484	91	3,5488	4,3019
24	31,0194	36,4317	58	14,7767	18,5069	92	3,3295	4,0327
25	30,5453	35,9576	59	14,3360	17,9682	93	3,1171	3,7738
26	30,0691	35,4788	60	13,9000	17,4326	94	2,9118	3,5251
27	29,5910	34,9954	61	13,4690	16,9005	95	2,7131	3,2863
28	29,1110	34,5074	62	13,0432	16,3723	96	2,5210	3,0573
29	28,6293	34,0149	63	12,6226	15,8484	97	2,3356	2,8376
30	28,1461	33,5181	64	12,2076	15,3293	98	2,1566	2,6268
31	27,6616	33,0169	65	11,7983	14,8152	99	1,9834	2,4242
32	27,1759	32,5116	66	11,3949	14,3066	100	1,8162	2,2288
33	26,6891	32,0021	67	10,9975	13,8039			



Tavola 6.**Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennità di comunicazione**

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	47,6416	49,6548	34	33,4394	36,2444	68	13,3559	16,2406
1	47,2977	49,3411	35	32,9234	35,7473	69	12,7820	15,5876
2	46,9604	49,0320	36	32,3994	35,2439	70	12,2161	14,9349
3	46,6151	48,7162	37	31,8678	34,7343	71	11,6595	14,2840
4	46,2624	48,3942	38	31,3288	34,2183	72	11,1136	13,6361
5	45,9030	48,0665	39	30,7824	33,6957	73	10,5785	12,9927
6	45,5375	47,7333	40	30,2289	33,1669	74	10,0551	12,3557
7	45,1664	47,3948	41	29,6679	32,6318	75	9,5433	11,7260
8	44,7897	47,0508	42	29,0996	32,0903	76	9,0423	11,1041
9	44,4073	46,7014	43	28,5247	31,5428	77	8,5524	10,4915
10	44,0188	46,3467	44	27,9436	30,9895	78	8,0755	9,8888
11	43,6243	45,9868	45	27,3569	30,4307	79	7,6130	9,2980
12	43,2240	45,6216	46	26,7651	29,8667	80	7,1648	8,7227
13	42,8185	45,2512	47	26,1684	29,2978	81	6,7309	8,1656
14	42,4087	44,8759	48	25,5675	28,7232	82	6,3105	7,6302
15	41,9980	44,4977	49	24,9624	28,1430	83	5,9038	7,1145
16	41,5857	44,1148	50	24,3527	27,5572	84	5,5167	6,6204
17	41,1726	43,7273	51	23,7391	26,9661	85	5,1547	6,1524
18	40,7585	43,3352	52	23,1221	26,3700	86	4,8230	5,7168
19	40,3425	42,9382	53	22,5029	25,7694	87	4,5207	5,3148
20	39,9242	42,5357	54	21,8834	25,1642	88	4,2383	4,9397
21	39,5018	42,1272	55	21,2636	24,5545	89	3,9669	4,5855
22	39,0749	41,7123	56	20,6440	23,9399	90	3,7083	4,2504
23	38,6429	41,2910	57	20,0241	23,3199	91	3,4604	3,9338
24	38,2042	40,8633	58	19,4048	22,6945	92	3,2310	3,6379
25	37,7589	40,4293	59	18,7862	22,0636	93	3,0114	3,3588
26	37,3065	39,9891	60	18,1694	21,4284	94	2,7993	3,0963
27	36,8473	39,5429	61	17,5551	20,7895	95	2,5948	2,8536
28	36,3813	39,0908	62	16,9434	20,1469	96	2,4027	2,6302
29	35,9084	38,6325	63	16,3348	19,5008	97	2,2288	2,4270
30	35,4286	38,1680	64	15,7286	18,8513	98	2,0688	2,2402
31	34,9421	37,6969	65	15,1260	18,1997	99	1,9171	2,0676
32	34,4485	37,2192	66	14,5285	17,5468	100	1,7769	1,9102
33	33,9478	36,7350	67	13,9380	16,8938			



Tavola 7.**Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione**

(Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria)

età	maschi	femmine	età	maschi	femmine	età	maschi	femmine
0	47,6449	49,6581	34	33,4427	36,2477	68	13,3592	16,2439
1	47,3010	49,3444	35	32,9267	35,7506	69	12,7853	15,5909
2	46,9637	49,0353	36	32,4026	35,2472	70	12,2193	14,9382
3	46,6184	48,7195	37	31,8711	34,7376	71	11,6628	14,2873
4	46,2657	48,3975	38	31,3321	34,2215	72	11,1169	13,6394
5	45,9063	48,0698	39	30,7857	33,6990	73	10,5818	12,9960
6	45,5408	47,7366	40	30,2322	33,1702	74	10,0584	12,3590
7	45,1697	47,3981	41	29,6712	32,6351	75	9,5466	11,7293
8	44,7930	47,0541	42	29,1029	32,0936	76	9,0455	11,1074
9	44,4106	46,7047	43	28,5280	31,5461	77	8,5556	10,4948
10	44,0221	46,3500	44	27,9469	30,9927	78	8,0788	9,8920
11	43,6276	45,9901	45	27,3602	30,4340	79	7,6163	9,3013
12	43,2273	45,6249	46	26,7684	29,8700	80	7,1681	8,7260
13	42,8218	45,2545	47	26,1717	29,3011	81	6,7342	8,1689
14	42,4120	44,8792	48	25,5708	28,7265	82	6,3138	7,6335
15	42,0013	44,5010	49	24,9657	28,1463	83	5,9071	7,1177
16	41,5890	44,1181	50	24,3560	27,5605	84	5,5199	6,6237
17	41,1759	43,7306	51	23,7423	26,9693	85	5,1580	6,1557
18	40,7618	43,3385	52	23,1254	26,3733	86	4,8263	5,7201
19	40,3458	42,9415	53	22,5062	25,7727	87	4,5240	5,3181
20	39,9275	42,5390	54	21,8866	25,1674	88	4,2415	4,9430
21	39,5051	42,1305	55	21,2669	24,5578	89	3,9702	4,5888
22	39,0782	41,7156	56	20,6473	23,9432	90	3,7116	4,2537
23	38,6462	41,2943	57	20,0274	23,3232	91	3,4637	3,9371
24	38,2075	40,8666	58	19,4081	22,6978	92	3,2343	3,6412
25	37,7621	40,4326	59	18,7895	22,0669	93	3,0147	3,3621
26	37,3098	39,9924	60	18,1727	21,4317	94	2,8025	3,0996
27	36,8506	39,5462	61	17,5584	20,7928	95	2,5981	2,8569
28	36,3846	39,0941	62	16,9467	20,1501	96	2,4060	2,6335
29	35,9116	38,6358	63	16,3380	19,5041	97	2,2320	2,4302
30	35,4319	38,1713	64	15,7319	18,8546	98	2,0721	2,2435
31	34,9454	37,7002	65	15,1293	18,2030	99	1,9203	2,0708
32	34,4518	37,2225	66	14,5318	17,5501	100	1,7801	1,9135
33	33,9511	36,7383	67	13,9412	16,8971			



Tavola 8.
Tariffa per minori che acquisiscono il diritto all'indennità di frequenza

età	Capitale corrispondente ad una prestazione unitaria	
	maschi	femmine
0	16,4864	16,5052
1	15,7560	15,7618
2	14,9391	14,9435
3	14,1082	14,1120
4	13,2640	13,2673
5	12,4064	12,4095
6	11,5357	11,5386
7	10,6516	10,6544
8	9,7541	9,7566
9	8,8430	8,8453
10	7,9181	7,9202
11	6,9792	6,9812
12	6,0262	6,0280
13	5,0589	5,0605
14	4,0771	4,0785
15	3,0807	3,0817
16	2,0693	2,0699
17	1,0426	1,0428

ALLEGATO 3

ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010**1. Premessa.**

Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 è rappresentato dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.

I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del capitale che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto al pagamento della prestazione.

2. Struttura della tariffa.

La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate dettagliatamente nel seguito dell'allegato.

In base alla periodicità di pagamento, le prestazioni destinate agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che siano corrisposte in 12 o 13 mensilità.

In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i coefficienti sono distinti in base al sesso e all'età del beneficiario della prestazione.

Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono prestazioni non reversibili.

Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della indennità di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l'indennità di frequenza è una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18 anni di età.

È opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono la tariffa.


Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali).

L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali è di gran lunga la prestazione più diffusa. È stata istituita dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 è di euro 492,97 per 12 mensilità.

L'indennità è indipendente dal reddito e dall'età del beneficiario ed è una prestazione non reversibile.

Tavola 2 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilità (invalidi civili totali).

La prestazione in questione è destinata ad individui con età maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed è corrisposta in 13 mensilità. Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe le tavole è stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la stessa tavola di mortalità.



ISTRUZIONI ED ESEMPI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE N. 183/2010

1. Premessa.

Lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 41 della legge 9 novembre 2010, n. 183 e' rappresentato dalle 8 tavole che compongono la presente tariffa.

I singoli termini di essa costituiscono l'ammontare del capitale che deve essere rimborsato da terzi responsabili e loro compagnie di assicurazione per ogni euro di prestazione erogata dall'ente preposto al pagamento della prestazione.

2. Struttura della tariffa.

La tariffa si articola in 8 tavole che saranno analizzate dettagliatamente nel seguito dell'allegato.

In base alla periodicit  di pagamento, le prestazioni destinate agli invalidi civili si distinguono in due categorie a seconda che siano corrisposte in 12 o 13 mensilit .

In tutte e otto le tavole di cui si compone la tariffa, i coefficienti sono distinti in base al sesso e all'eta' del beneficiario della prestazione.

Tutte le prestazioni degli invalidi civili prese in esame sono prestazioni non reversibili.

Inoltre tutte le prestazioni previste per gli invalidi civili prese in esame nella presente tariffa, con esclusione della indennita' di frequenza, sono prestazioni vitalizie, corrisposte al beneficiario fin tanto che sopravvive; invece, l'indennita' di frequenza e' una prestazione temporanea fino al raggiungimento dei 18 anni di eta'.

E' opportuno esaminare nel dettaglio le tavole che costituiscono la tariffa.

Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali).

L'indennita' di accompagnamento per gli invalidi civili totali e' di gran lunga la prestazione piu' diffusa. E' stata istituita dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980 e l'importo mensile nel 2012 e' di euro 492,97 per 12 mensilit .

L'indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta' del beneficiario ed e' una prestazione non reversibile.

Tavola 2 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione di inabilita' (invalidi civili totali).

La prestazione in questione e' destinata ad individui con eta' maggiore di 18 anni e minore di 65 anni ed e' corrisposta in 13 mensilit . Questo ultimo aspetto spiega la differenza con i coefficienti della Tavola 1 dato che per la realizzazione di entrambe le tavole e' stato adoperato lo stesso tasso d'interesse annuo e la stessa tavola di mortalita'.

La prestazione e' vincolata al reddito del beneficiario, che nel 2012 non deve superare i 15.627,22 euro, e non e' reversibile.

Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in esame e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e' di euro 267,57; al compimento del 65° anno di eta', detta prestazione viene trasformata in assegno sociale, il cui importo, nel 2012, e' di euro 429,00.

Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali).

Il riferimento legislativo che ha istituito la prestazione in questione, corrisposta in 13 rate, e' costituito dalla legge n. 118 del 30 marzo 1971; nel 2012 l'importo mensile di detta prestazione e' di euro 267,57 ed il reddito annuo personale dell'invalido non puo' superare i 4.596,02 euro; detto assegno viene corrisposto alle

persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni e al compimento del 65° viene trasformato in assegno sociale.

Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali).

I ciechi civili assoluti beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, distinta dalla precedente omonima indennita' destinata agli invalidi civili totali, istituita con la legge n. 406 del 28 marzo 1968 ed il cui importo mensile nel 2012 e' di euro 827,05.

L'indennita' speciale per i ciechi parziali e' stata istituita con la legge n. 508/1988, viene corrisposta in 12 mensilita' e spetta ai ciechi parziali di qualunque eta' indipendentemente dal reddito personale degli stessi. Nel 2012 l'importo mensile di questa prestazione e' di euro 193,26. L'indennita' speciale per i ciechi parziali e' incompatibile con l'indennita' di frequenza ma e' compatibile con la pensione spettante ai ciechi parziali.

Entrambe le indennita' sono non reversibili e vengono corrisposte in 12 mensilita'.

Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali).

Il riferimento legislativo che ha istituito le due prestazioni in esame e' costituito dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962.

Sia per la pensione per i ciechi assoluti sia per la pensione per i ciechi parziali e' previsto che il beneficiario disponga di un reddito annuo che non superi una determinata soglia, posta pari, nel 2012, a 15.627,22 euro.

Con riferimento agli importi, corrisposti in 13 mensilita', va precisato che:

l'importo mensile della pensione per i ciechi assoluti e' di euro 289,36 se il beneficiario non e' ricoverato in istituto di cura o di euro 267,57 se invece e' ricoverato in istituto di assistenza con pagamento della retta, anche in parte, a carico dello Stato o di un ente pubblico; inoltre e' richiesto che il beneficiario sia maggiorenne;

l'importo mensile della pensione per i ciechi parziali e' di euro 267,57; inoltre per i ciechi parziali non sono previsti requisiti anagrafici per poter beneficiare della pensione la quale e' incompatibile con l'indennita' di frequenza.

Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennita' di comunicazione.

L'indennita' di comunicazione e' stata istituita dalla legge 21 novembre 1988, n. 508.

I criteri di concessione sono diversi a seconda che il richiedente abbia piu' o meno di 12 anni.

Se ha meno di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

Se ha piu' di 12 anni l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre chiesto di dimostrare che l'insorgenza della ipoacusia sia precedente ai 12 anni.

Detta indennita' e' indipendente dal reddito e dall'eta'. Nel 2012 l'importo mensile e' pari a euro 245,63 per 12 mensilita'.

Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione.

La legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza che ha assunto la denominazione di pensione con l'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La pensione e' concessa solo nel caso che queste condizioni vengano accertate e riconosciute dalle Commissioni di accertamento i requisiti sanitari fissati nell'art. 1, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 95.

Inoltre il percettore di detta prestazione deve disporre di un reddito personale non superiore ai 15.627,22 euro all'anno, nel 2012, e deve avere eta' compresa tra i 18 e 65 anni. Al compimento del 65° anno di eta' la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Nel 2012 l'importo della pensione e' di euro 267,57 per 13 mensilita'.

Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennita' mensile di frequenza.

L'indennita' di frequenza e' stata istituita dalla legge n. 289 dell'11 ottobre 1990. Spetta ai minori con difficolta' persistenti a svolgere le funzioni dell'eta' o con perdita uditiva superiore a 60 decibel dall'orecchio migliore. E' subordinata alla frequenza di un centro di riabilitazione, di un centro di formazione professionale, di un centro di formazione professionale o di scuole di ogni ordine e grado ed e' incompatibile con qualsiasi forma di ricovero ed, inoltre, il beneficiario non puo' disporre di un reddito personale superiore ai 4.596,02 euro. Nel 2012 l'importo mensile ammonta ad euro 267,57 corrisposte in 12 mensilita'.

Si riporta una tabella di riepilogo delle prestazioni che sono oggetto dell'azione di rivalsa e delle tavole della tariffa che sono associate alle singole prestazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Esempi.

Nel seguito saranno introdotti degli esempi per spiegare il funzionamento della tariffa dell'azione di rivalsa.

Per semplicita' si supporra' che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.

Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli esempi nel seguito esposti.

Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa e' dato dal prodotto di tre fattori:

l'importo mensile della prestazione;

il numero di mensilita' in cui detta prestazione viene erogata nell'anno;

il coefficiente della tariffa che e' funzione della prestazione, del sesso e dell'eta' del beneficiario della stessa prestazione.

Esempio n. 1.

A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento ad una donna di 49 anni di eta' divenuta invalida civile totale.

Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (invalidi civili totali)».

Per una donna di 49 anni, il coefficiente da applicare e' pari a: 17,6197: 12×492,97×17,6197=104.231,80 euro.

Esempio n. 2.

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti.

Il coefficiente da applicare per ottenere l'importo dell'azione di rivalsa va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)».

Per un uomo di 71 anni, il coefficiente da applicare e' pari a:

9,4684.

L'ente erogatore chiederà all'assicuratore, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 183/2010, un importo pari a: $12 \times 827,05 \times 9,4684 = 93.970,08$ euro.

Esempio n. 3.

A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato dalla somma di due addendi:

per la parte relativa all'indennità di accompagnamento dei ciechi, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennità speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'età 52 anni, per un maschio il coefficiente è pari a: 17,5052.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a: $12 \times 827,05 \times 17,5052 = 173.732,11$ euro;

per la parte relativa alla pensione per i ciechi assoluti, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; per un uomo di 52 anni il coefficiente è: 17,5084.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a: $13 \times 289,36 \times 17,5084 = 65.861,00$ euro.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di: $173.732,11 + 65.861,00 = 239.593,11$ euro.

Esempio n. 4.

A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l'indennità di accompagnamento.

Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 1 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento (invalidi civili totali)»; in corrispondenza dell'età di 15 anni, il coefficiente è pari a: 30,0873.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore è, pertanto, di: $12 \times 492,97 \times 30,0873 = 177.985,64$ euro.

Esempio n. 5.

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza.

Il coefficiente da applicare va ricercato nella «Tavola 3 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'assegno mensile di assistenza (invalidi civili parziali)»; in corrispondenza dell'età di 22 anni, il coefficiente è pari a: 41,6232.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato da: $13 \times 267,57 \times 41,6232 = 144.782,56$ euro.

Esempio n. 6.

A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l'indennità speciale spettante ai ciechi parziali.

L'importo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore dell'automobilista che ha causato l'incidente sarà dato dalla somma di due addendi:

per la parte relativa alla pensione spettante ai ciechi parziali, il coefficiente da applicare sarà prelevato dalla «Tavola 5 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto alla pensione (ciechi assoluti e ciechi parziali)»; in corrispondenza dell'età 39 anni, per una donna il coefficiente è pari a: 28,8680.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere è pari a:

$13 \times 267,57 \times 28,8680 = 100.414,74$ euro;

per la parte relativa all'indennita' speciale, il coefficiente va prelevato dalla «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; per una donna di 39 anni il coefficiente e': 28,8647.

Per cui, per questa parte, l'importo da richiedere e' pari a: $12 \times 193,26 \times 28,8647 = 66.940,70$ euro.

L'importo complessivo che l'ente erogatore chiederà all'assicuratore e', pertanto, di: $100.414,75 + 66.940,70 = 167.355,44$ euro.

Esempio n. 7.

A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' speciale prevista per i ciechi parziali.

Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 4 - Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennita' di accompagnamento (ciechi assoluti) ovvero il diritto all'indennita' speciale (ciechi parziali)»; in corrispondenza di 74 anni, il coefficiente per una donna e' 10,4770.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà: $12 \times 193,26 \times 10,4770 = 24.297,42$ euro.

Esempio n. 8.

A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione.

Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 7 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto alla pensione»; in corrispondenza dell'età di 36 anni il coefficiente e' pari a: 35,2472.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà: $13 \times 267,57 \times 35,2472 = 122.604,21$ euro.

Esempio n. 9.

Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di comunicazione.

Il coefficiente da applicare va cercato nella «Tavola 6 - Tariffa per i sordi che acquisiscono il diritto all'indennita' di comunicazione»; in corrispondenza dell'età di 10 anni il coefficiente e' pari a: 46,3467.

Per cui l'importo dell'azione di rivalsa sarà: $12 \times 245,63 \times 46,3467 = 136.609,68$ euro.

Esempio n. 10.

Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l'indennita' di frequenza.

Il coefficiente da applicare per calcolare l'importo della surroga va prelevato dalla «Tavola 8 - Tariffa per i minori che acquisiscono il diritto all'indennita' mensile di frequenza»; in corrispondenza dell'età di 7 anni, per un bambino il coefficiente da utilizzare e' 10,6516.

Pertanto, l'importo dell'azione di rivalsa sarà: $12 \times 267,57 \times 10,6516 = 34.200,58$ euro.